

MISURE AGROAMBIENTALI AZIONE F6: PREMIO ALL'ERBA

1 - PROCEDURE GENERALI

a) Norme tecniche dell'azione

a) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini per le zone montane, mentre per la pianura e la collina il premio è limitato agli allevamenti con indirizzo da carne (vacche nutrici e/o soggetti da ingrasso) e ad allevamenti di ovini, caprini, equini.

b) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che adottino le azioni previste.

c) Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare almeno 180 giorni all'anno di pascolamento (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Potranno essere ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno di tre mesi) in zona montana con conseguente riduzione del premio.

A fronte di andamenti climatici particolari, è possibile, sentito il parere del Gruppo di lavoro per il settore zootecnico, ridurre i giorni di effettivo pascolamento senza ridurre il premio.

È comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione fino ad un massimo del 20% della durata del periodo di pascolo.

Il carico animale ha come unità di riferimento l'UBA/ha/anno con indicazione di soglie minime di carico per fasce altimetriche che garantiscano una corretta utilizzazione dell'erba.

Sulle superfici oggetto del premio potranno essere ammessi due sfalci/anno a seconda delle specifiche necessità delle zone di applicazione dell'azione.

d) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

e) Livello dei premi

La diversificazione dei premi è commisurata alla resa foraggera dei pascoli incentivando maggiormente quelli che orientano le aziende verso l'estensivizzazione dell'attività zootecnica.

I valori di riferimento per il carico animale e sono così indicati:

pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno	135 euro/ha
collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno	83 euro/ha
montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno	55 euro/ha

Per l'esclusivo utilizzo dei pascoli montani per il periodo di alpeggio sarà riconosciuto un premio ridotto ad ettaro purché con carico di bestiame identico all'intera durata del pascolamento (6 mesi).

b) Fasi e scadenze operative

1. Le domande devono essere presentate alle Province e Comunità Montane competenti entro il 30/4/2000, compilando il modello di domanda preventivo.
Eventuali proroghe possono essere concesse dall'Assessorato con il conseguente slittamento delle scadenze degli impegni successivi.
L'interessato presenta la domanda e rispetta gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dell'Ente pubblico qualora non dovesse esistere la necessaria disponibilità finanziaria, che comporta pertanto l'applicazione delle priorità.
2. I richiedenti possono farsi assistere per la compilazione delle domande da Enti pubblici, da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da Professionisti. In tali casi coloro che assistono gli agricoltori devono memorizzare i dati delle domande su supporto magnetico e trasmettere il relativo dischetto assieme alle domande alle Province. Per il solo anno 2000 i dati su supporto informatico vanno consegnati anche alla Regione Piemonte Assessorato Agricoltura Direzione Sviluppo dell'agricoltura.
3. Entro 60 giorni dall'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, la domanda verrà ripresentata utilizzando il modello approvato per le misure agroambientali e corredato della documentazione prevista.
4. Gli Uffici delle Province e delle Comunità Montane dopo l'esame a tavolino della domanda e della documentazione allegata comunicano all'Assessorato la situazione statistica delle domande ammissibili.
5. L'istruttoria delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria ed i controlli vengono effettuati dalle Province e dalle Comunità Montane.
6. In caso di insufficienti disponibilità finanziarie la Giunta Regionale adoterà le priorità per il finanziamento delle domande dopo aver effettuato una ripartizione delle disponibilità tra le varie azioni.
7. Entro il 31 luglio gli Uffici daranno comunicazione alle aziende che, a causa della carenza di risorse e della conseguente applicazione dei criteri di priorità, non potranno ottenere l'aiuto.
8. Non è prevista l'emissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati e siano stati mantenuti gli impegni assunti, verranno inserite negli elenchi di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione affinché li trasmetta all'A.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.
9. Gli Uffici verificheranno le domande presentanti anomalie che l'AGEA segnalerà inviando una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo che avrà effettuato i controlli incrociati dei dati contenuti nelle domande trasmesse con i dati contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).
Gli Uffici nel corso dell'anno effettueranno controlli a campione pari almeno al 5% con visita aziendale, secondo quanto specificato per ogni singolo intervento.
I controlli riguarderanno la verifica del possesso dei requisiti nonché il mantenimento degli impegni. I Settori nel corso dei controlli potranno richiedere direttamente all'interessato o acquisire d'ufficio la documentazione necessaria alle verifiche.
10. Effettuate le istruttorie, predisporranno l'elenco di liquidazione e lo trasmetteranno entro il 1° settembre all'AGEA affinché quest'ultima effettui i pagamenti entro l'anno 2000.
11. Coloro che hanno ricevuto il premio per l'anno 2000 dovranno ripresentare la domanda negli anni successivi aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli se si intende mantenerli per l'anno in corso.

2 - BANDO DI APERTURA

Le domande di adesione all'azione F6 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) devono essere presentate utilizzando la parte anagrafica del modello unico previsto per il PSR.

I dati tecnici specifici per l'azione di cui trattasi devono essere riportati sull'apposita modulistica.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- modello 2/33 dell'ultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;

- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.

L'ortofotocarta delle particelle interessate o, in alternativa gli estratti catastali, vanno tenuti agli atti dai Soggetti che assistono gli agricoltori nella presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata agli Assessorati Agricoltura Provinciali (a cui fa capo il centro aziendale) e alle Comunità Montane tramite gli Enti individuati i quali si faranno carico di inserire su supporto magnetico i dati fondamentali (copia dei supporti magnetici dovrà essere presentata all' Assessorato Agricoltura della Regione).

Gli animali destinati all'azione, per essere ammessi al premio, devono avere compiuto almeno sei mesi di età e, salvo casi di eccezionali calamità naturali, rimanere al pascolo per almeno 3/6 mesi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, i richiedenti o le Organizzazioni che li hanno assistiti al momento della presentazione della domanda, trasmettono alle Province:

- copia del modello 2/33 dell'ultimo controllo sanitario; per i capi da ingrasso copia della scheda di stalla;
- allegato P1 delle particelle catastali interessate al pascolamento.

Le Province e le Comunità Montane dovranno effettuare controlli a campione, sia in azienda che sui pascoli, nella misura minima del 5% dei beneficiari, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale, in duplice copia, che, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, indichi, fra l'altro:

- l'eventuale presenza di un rappresentante dell'organizzazione professionale che ha curato la presentazione della domanda;
- il numero dei capi constatati in azienda;
- la motivazione in ordine all'accoglimento della domanda di premio od al suo rigetto.

Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.

Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, il diritto al premio viene mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i seguenti casi di forza maggiore:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale del beneficiario di lunga durata;
- c) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola;
- e) distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca almeno la metà degli animali della mandria o del gregge oggetto del premio
- g) altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutati di volta in volta dalla Direzione Sviluppo dell'agricoltura.

Per quanto non previsto nelle presenti procedure si rimanda a quelle generali valevoli per tutti gli interventi.

MISURE AGROAMBIENTALI AZIONE F9: ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE

1 - PROCEDURE GENERALI

a) Norme tecniche dell'azione

a) Razze interessate

- razze ovine: "delle Langhe" e "Savoiarda";
- razza bovina "Valdostana Pezzata Nera".

Per essere ammessi al premio, gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.

b) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame appartenente alle razze suindicate.

c) Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- ad allevare in purezza capi appartenenti alle razze suindicate;
- ad iscrivere i capi oggetto dell'aiuto al libro genealogico, qualora esistente, o al registro anagrafico al fine di consentire l'identificazione degli animali e l'effettuazione dei controlli funzionali da parte degli organismi competenti;
- a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente istruttore competente le variazioni intervenute dell'azienda, e in particolare l'eventuale riduzione del numero di capi;
- a consentire agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

d) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

e) Livello dei premi

Il premio previsto è pari a 121 EURO/UBA/anno.

b) Fasi e scadenze operative

1. Gli Uffici competenti, dopo l'esame delle domande (sia preliminari che definitive) e della documentazione allegata, comunicheranno all'Assessorato Regionale la relativa situazione statistica.
2. Qualora le disponibilità finanziarie siano inferiori al fabbisogno risultante dalle domande di preadesione, la Giunta Regionale adotterà gli opportuni criteri di priorità e darà comunicazione ai richiedenti esclusi.
3. Le Province e le Comunità Montane effettueranno l'istruttoria ed i controlli in campo delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria.
Per quanto riguarda l'istruttoria, gli Uffici verificheranno e, se necessario, correggeranno le anomalie che l'AGEA segnalerà mediante una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo l'effettuazione dei controlli incrociati fra i dati contenuti nelle domande trasmesse e quelli contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).
Gli Enti istruttori effettueranno inoltre controlli aziendali a campione, nella misura minima del 5% delle domande, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Di ogni sopralluogo verrà redatto un dettagliato verbale in duplice copia, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, che indichi fra l'altro:

- l'eventuale presenza di un rappresentante dell'organizzazione che ha curato la presentazione della domanda;
- il numero dei capi constatati in azienda;
- l'esito dell'accertamento, adeguatamente motivato, ai fini della liquidazione del premio.

Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.

Nel corso dei controlli, sia amministrativi che in campo, potrà essere richiesta direttamente all'interessato o acquisita d'ufficio la documentazione necessaria alle verifiche.

4. Gli Enti responsabili, al termine dell'istruttoria, predisporranno gli elenchi di liquidazione e, compatibilmente con i tempi di approvazione del Piano Regionale di sviluppo rurale, li trasmetteranno alla Regione per l'invio entro il 1° settembre all'AGEA, affinché quest'ultima effettui i pagamenti entro l'anno 2000.
5. Coloro che avranno ricevuto il premio per l'anno 2000 dovranno ripresentare domanda negli anni successivi, aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli qualora non siano intervenute variazioni.

2 - BANDO DI APERTURA

1. Le domande di pre-adesione, compilate impiegando il modello predisposto dalla Regione, dovranno essere presentate entro il 30/4/2000 alle Province e alle Comunità Montane competenti in base alla localizzazione del centro aziendale.

Gli interessati presenteranno le domande e rispetteranno gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dell'Ente pubblico qualora rimanessero esclusi dai pagamenti o subissero riduzioni di premio a seguito di eventuali modifiche normative, introdotte nella fase di approvazione da parte della Commissione Europea, o a causa di un'insufficiente disponibilità finanziaria e della conseguente applicazione di criteri di priorità.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, gli allevatori che avranno presentato la domanda di pre-adesione, per poter ottenere il premio, dovranno presentare ai medesimi Enti istruttori la domanda di adesione, utilizzando il modello predisposto dalla Regione corredato dalla documentazione prevista.

Alle domande di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- modello 2/33 dell'ultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;
- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.

3. Le domande di aiuto, sia di pre-adesione che di adesione, dovranno essere corredate dai relativi supporti magnetici, predisposti mediante la procedura informatica regionale. Per la compilazione dei modelli ed il caricamento dei dati su supporto magnetico, i richiedenti potranno farsi assistere da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da liberi professionisti. Singoli allevatori non assistiti da tali soggetti potranno rivolgersi per l'inserimento dei dati direttamente agli Uffici istruttori.
4. Non è prevista l'emissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti necessari e siano stati mantenuti gli impegni assunti, saranno inserite nell'elenco di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione per la trasmissione all'A.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.

3 - RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono le norme contenute nel regolamento (CE) 1257/99 e nel regolamento (CE) 1570/99 relativi allo sviluppo rurale e le disposizioni generali indicate nel piano di sviluppo regionale per le misure agroambientali, nonché le disposizioni a suo tempo adottate per l'applicazione della misura D2 del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dall'Assessorato Regionale all'agricoltura, con conseguente slittamento delle scadenze successive.